



## Decreto REI

Dlgs. n.147 del 15 settembre 2017, pubblicato in G.U. il 13 ottobre 2017

in vigore dal 14 ottobre 2017

### ADEMPIMENTI PREVISTI

adempimento	articolo	sintesi	iter	scadenza
<b>Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale</b>	Art 5 comma 9	Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.	Decreto MLPS, su proposta Comitato, intesa C.U.	
<b>Linee guida per la definizione dei progetti personalizzati</b>	Art 6 comma 12	Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonché degli impegni a svolgere specifiche attività da parte del nucleo familiare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.	Decreto MLPS, su proposta Comitato, intesa C.U.	
<b>Criteri di riparto della "quota servizi" del Fondo Povertà e della quota per i senza dimora</b>	Art. 7 comma 4	Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui all'art. 7 comma 2 ("quota servizi") con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al MLPS i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.	Decreto MLPS, intesa C.U.	



	Art. 7 comma 9	Nell'ambito della "quota servizi" del Fondo Povertà viene riservato un ammontare pari a 20 mln € annui, a decorrere dal 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di <b>povertà estrema e senza dimora</b> . Con il medesimo decreto di cui al comma 4 (riparto della "quota servizi"), si stabiliscono altresì i criteri di riparto di tali risorse, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si identificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive linee di indirizzo.		
<b>Comunicazione dei Punti di accesso</b>	Art. 5 comma 1	Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante i propri atti di programmazione, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro 90 gg dall'entrata in vigore del decreto ReI, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al MLPS, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.	Punti accesso comunicati dagli Ambiti a INPS, Regione e MLPS. Le Regioni li individuano nei loro atti di programmazione	<b>ENTRO META' GENNAIO 2018</b> (entro 90 gg da entrata in vigore decreto)
<b>Composizione degli Ambiti territoriali</b>	Art. 14 comma 2	Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al MLPS entro 60 gg dall'entrata in vigore del decreto ReI, anche ai fini del riparto della "quota servizi" del Fondo Povertà. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i 30 gg successivi alla determinazione della variazione.	Ambiti comunicati dalle Regioni al MLPS	<b>ENTRO META' DICEMBRE 2017</b> (entro 60 gg da entrata in vigore decreto. In caso di variazione nella loro composizione, questa è comunicata entro i 30 gg successivi)
	Art. 23 comma 2	Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.		



<b>Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale</b>	Art. 8 comma 4	Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.	Decreto Pres. Consiglio, su proposta Ministro Lavoro, intesa C.U. previo parere della Rete	Cadenza triennale, eventuali aggiornamenti annuali
	Art. 8 comma 1	Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi: a) le soglie degli indicatori della condizione economica; b) gli indicatori del tenore di vita; c) l'estensione della platea dei beneficiari; d) il valore annuo di euro 3.000 del beneficio REI, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al 75%; e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio; f) il massimale del beneficio economico erogabile; g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, e la quota ("quota servizi"), comunque non inferiore al 15% (al 20% dal 2020), delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà per finanziarli; h) le modalità di rinnovo del beneficio; i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata (compresi i termini temporali della deroga alla condizionalità tra sottoscrizione del progetto e accredito del beneficio: art. 25 comma 2), per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio; l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonché le categorie di beni e servizi di prima necessità acquistabili mediante la medesima Carta.		
	Art. 8 comma 3	Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.		



<b>Piani regionali per la lotta alla povertà (o corrispondenti atti di programmazione)</b>	Art. 14 comma 1	Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano con cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro 150 gg dall'entrata in vigore del decreto ReI, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili, <b>nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali</b> e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. L'atto di programmazione ovvero il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 gg dalla sua adozione.	<b>ENTRO META' MARZO 2018</b> (entro 150 giorni da entrata in vigore del decreto REI) in sede di prima applicazione; Cadenza triennale; Va comunicato al MLPS entro 30 gg dalla sua adozione
	Art. 14 comma 3	Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà, le regioni <b>definiscono</b> , in particolare, <b>gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali</b> per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla "quota servizi" del Fondo Povertà, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.	
	Art. 14 comma 4	Nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale per la lotta alla povertà le regioni e le province autonome <b>individuano</b> , qualora non già definite, <b>le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute</b> , necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le <b>modalità operative per la costituzione delle équipe multidisciplinari</b> di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati.	
<b>Atto di programmazione nei Piani di zona degli Ambiti, in attuazione del Piano regionale</b>	Art. 13 comma 2 lettera d)	I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione dell'atto di programmazione o del Piano regionale per la lotta alla povertà, entro 60 gg dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà, finanziabili a valere sulla "quota servizi" del Fondo Povertà, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale.	<b>ENTRO 60 GIORNI DALL'ADOZIONE DEL PIANO REGIONALE</b>



<b>Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà</b>	Art. 21 comma 6 lettera b) e comma 7	La Rete è responsabile dell'elaborazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, <b>quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della "quota servizi" del Fondo Povertà</b> . Il Piano individua le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, il Piano è adottato nelle medesime modalità con le quali il fondo cui si riferisce è ripartito alle regioni.	Decreto MLPS, su proposta Rete, intesa C.U.	Cadenza triennale, eventuali aggiornamenti annuali
	Art. 7 comma 3	La "quota servizi" del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Il MLPS procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta <b>valutata la coerenza</b> dello schema dell'atto di programmazione ovvero <b>del Piano regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà</b> .		
<b>Piano sociale nazionale</b>	Art. 21 comma 6 lettera a) e comma 7	La Rete è responsabile dell'elaborazione del Piano sociale nazionale, <b>quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali</b> . Il Piano individua le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, il Piano è adottato nelle medesime modalità con le quali il fondo cui si riferisce è ripartito alle regioni.	Decreto MLPS, su proposta Rete, intesa C.U.	Cadenza triennale, eventuali aggiornamenti annuali
<b>Piano per la non autosufficienza</b>	Art. 21 comma 6 lettera a) e comma 7	La Rete è responsabile dell'elaborazione del Piano per la non autosufficienza, <b>quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le Non Autosufficienze</b> . Il Piano individua le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, il Piano è adottato nelle medesime modalità con le quali il fondo cui si riferisce è ripartito alle regioni.	Decreto MLPS, su proposta Rete, intesa C.U.	Cadenza triennale, eventuali aggiornamenti annuali



<p><b>Linee di indirizzo (strumenti operativi del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza)</b></p>	<p>Art. 21 comma 8</p>	<p>Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui all'art. 21 comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del MLPS, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>	<p>Decreto MLPS, su proposta Rete, intesa C.U.</p>	
<p><b>Modalità semplificate di estensione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas ai beneficiari REI</b></p>	<p>Art. 9 comma 11</p>	<p><b>Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche</b> riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, <b>sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale.</b> Con decreto del MLPS, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.</p>	<p>Eventuale Decreto MLPS, sentita Autorità per l'energia elettrica, gas e sistema idrico</p>	
<p><b>DSU precompilata</b></p>	<p>Art. 10 comma 1 e 4</p>	<p>A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.</p>		<p><b>DAL 1 SETTEMBRE 2018</b> diventa l'unica modalità in vigore; rinnovo ogni 1° settembre degli anni successivi</p>
<p><b>Modalità di accesso telematico alla DSU precompilata</b></p>	<p>Art. 10 comma 2</p>	<p>La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.</p>	<p>Provvedimento Direttore INPS – Agenzia delle Entrate</p>	





<p><b>Avvio sperimentazione (per almeno 6 mesi) della DSU precompilata</b></p>	<p>Art. 10 comma 3</p>	<p>Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4 (la DSU precompilata diventa l'unica modalità in vigore dal 1 settembre 2018), con decreto del MLPS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento del Direttore INPS – Agenzia delle Entrate sulle modalità di accesso telematico alla DSU precompilata, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.</p>	<p>Decreto MLPS (successivo al Provvedimento Direttore INPS – Agenzia delle Entrate sulle modalità di accesso telematico alla DSU precompilata)</p>	
<p><b>Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (ISEE)</b></p>	<p>Art. 10 comma 6</p>	<p>L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ReI.</p>		<p><b>ENTRO META' APRILE 2018</b> (entro 6 mesi da entrata in vigore del decreto REI)</p>
<p><b>Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS)</b></p>	<p>Art. 24 comma 1, 2, 3</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ReI è istituito, presso il MLPS, il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, denominato «SIUSS». Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali (art. 21 l. 328/2000), e il casellario dell'assistenza, che sono conseguentemente soppressi. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:</p> <p>a) <b>Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali</b>, a sua volta articolato in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Banca dati delle prestazioni sociali;</b></li> <li>2) <b>Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;</b></li> <li>3) <b>Sistema informativo dell'ISEE</b> (art. 11 DPCM 159/2013);</li> </ol> <p>b) <b>Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali</b>, a sua volta articolato in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Banca dati dei servizi attivati;</b></li> <li>2) <b>Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.</b></li> </ol>		



	Art. 24 comma 11	Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle della Banca Dati Rel e i Dati sulla disabilità e non autosufficienza, sono rese disponibili dal MLPS alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma non identificabile. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.	Il MLPS rende disponibili alle Regioni e Prov. Autonome i dati sui beneficiari in forma individuale e non identificabile. Le Regioni e Prov aut. li rendono disponibili a Comuni/Ambiti	
	Art. 24 comma 12	Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.	INPS rende disponibili ai Comuni richiedenti dati con cod.fiscale sulle prestazioni INPS e del Comune stesso	
	Art. 24 comma 13	Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del SIUSS, il MLPS presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un <b>Rapporto sulle politiche sociali</b> , riferito all'anno precedente.	Il MLPS presenta il Rapporto alle Camere	
<b>SIUSS - A. Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali</b>	Art. 24 comma 6	Le modalità attuative di tale sistema informativo sono disciplinate con decreto del MLPS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, resta ferma la disciplina di cui al decreto n. 206/2014 (Casellario dell'assistenza) e al DPCM 159/2013 (Sistema informativo ISEE).	Decreto MLPS, intesa C.U.	





	<p>Art. 24 comma 4</p>	<p>Il sistema informativo è organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e resi disponibili al MLPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.</p>	<p>INPS rende disponibili al MLPS dati sui beneficiari in forma individuale e non identificabile</p>	
	<p>Art. 24 comma 5</p>	<p>I dati e le informazioni sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio.</p>	<p>I dati sono trasmessi a INPS da Comuni/Ambiti (anche per il tramite delle Regioni) e da tutti i soggetti erogatori di prestazioni sociali o assimilabili</p>	
<p><b>SIUSS - B. Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali</b></p>	<p>Art. 24 comma 8</p>	<p>Le relative modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.</p>	<p>Decreto MLPS, intesa C.U.</p>	
	<p>Art. 24 comma 7 e 8</p>	<p>Il sistema informativo è organizzato avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dal MLPS e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome.</p>	<p>I dati (a livello di Ambito) sono trasmessi a MLPS da Comuni/Ambiti (anche per il tramite delle Regioni)</p>	



<b>SIUSS - Banca dati ReI</b>	Art. 24 comma 9	Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, che costituiscono la Banca dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel SIUSS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 dlgs 150/2015), nella banca dati delle politiche attive e passive (art. 8 dlgs 76/2013, convertito da l.99/2013), nella banca dati del collocamento mirato (art. 9 c. 6-bis, l. 68/1999) e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate sono rese disponibili dall'INPS al MLPS anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma non identificabile. Le modalità attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (dlgs. 196/2003), con decreto del MLPS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto REI.	Decreto MLPS, intesa C.U.	<b>ENTRO META' APRILE 2018</b> (entro 6 mesi da entrata in vigore del decreto REI)
<b>SIUSS - Dati sulla disabilità e non autosufficienza</b>	Art. 24 comma 10	Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato (art. 9 c. 6-bis l. 68/1999). Le informazioni integrate sono rese disponibili dall'INPS al MLPS e al Ministero della salute anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma non identificabile. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del MLPS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto REI.	Decreto MLPS, intesa C.U.	<b>ENTRO META' OTTOBRE 2018</b> (entro 12 mesi da entrata in vigore del decreto REI)